## Documentazione per l'esame di Progetti di legge



# Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi A.C. 665

Dossier n° 41 - Schede di lettura 15 febbraio 2023

intormazioni	sugii	atti	aı	riterimento	

A.C.	665			
Titolo:	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi			
Iniziativa:	Parlamentare			
Iter al Senato:	No			
Date:				
presentazione:	1 dicembre 2022			
assegnazione:	27 gennaio 2023			
Commissione competente :	I Affari costituzionali			
Sede:	referente			
Pareri previsti:	II (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), III e V			

#### Contenuto

#### Istituzione e compiti

L'articolo 1 istituisce una Commissione bicamerale d'inchiesta volta ad indagare la Oggetto scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta a Roma il 22 giugno 1983, quando la ragazza aveva quindici anni, in circostanze mai chiarite.

In particolare, in base al **comma 1**, due sono i compiti della Commissione:

In particolare, la Commissione ha il compito di:

a) verificare, attraverso l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto, quali criticità e circostanze abbiano determinato il mancato accertamento giudiziario dei fatti e delle eventuali responsabilità;

b) accertare lo svolgimento dei fatti attraverso la raccolta e la valutazione dei documenti e degli elementi di prova utili per la ricostruzione della vicenda.

Il comma 2 prevede che la Commissione operi per la durata della XIX legislatura e che, al termine dei lavori, presenta una relazione sui risultati dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

#### Composizione, poteri e limiti

La proposta prevede che la Commissione sia composta da 20 senatori e 20 deputati, 40 membri nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento (art. 2, comma 1).

Sul punto la proposta adotta il criterio di composizione degli organismi bicamerali di inchiesta di regola utilizzato fino a tutta la XVIII legislatura per bilanciare proporzionalità tra i gruppi e rappresentanza dei gruppi. Si segnala al riguardo che nella attuale legislatura, diverse proposte di legge approvate o in corso di esame, dispongono diversamente che nella commissione bicamerale debba essere assicurata la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo della Camera e di un senatore per ciascun gruppo del Senato.

Si segnala in particolare: la proposta di legge C. 640-A istitutiva di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio (che introduce la medesima previsione anche per la Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI), approvata in via definitiva da entrambi rami i del Parlamento lo

dell'inchiesta

Compiti della Commissione

scorso 1° febbraio; la proposta di legge S. 536 istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti e la proposta di legge S. 531 istitutiva della Commissione parlamentare antimafia, entrambe approvate dalla Camera e ora all'esame del Senato.

La pdl in esame stabilisce poi che non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che abbiano ricoperto ruoli processuali in relazione ai fatti oggetto dell'inchiesta e richiede, a tal fine che i componenti della Commissione rendano dichiarazione alla Presidenza della Camera di appartenenza, prima della nomina (art. 2, comma 2).

Al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione con riferimento alla libertà di esercizio del mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione.

Si ricorda infatti che proposte emendative volte in passato ad introdurre limitazioni alla possibilità per i parlamentari di far parte di Commissioni di inchiesta sono state ritenute inammissibili; in particolare, nella XVII legislatura, nella seduta della I Commissione Affari costituzionali della Camera dell'11 giugno 2013, nell'ambito dell'esame del testo unificato C. 482 e abbinate, istitutivo della Commissione parlamentare antimafia, fu dichiarata inammissibile una proposta emendativa che prevedeva che non fossero "compatibili con la carica di componente della Commissione coloro i quali risultano indagati o condannati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del Codice di procedura penale"; la motivazione dell'inammissibilità fu che vi era un "evidente contrasto con i principi generali dell'ordinamento parlamentare ed in particolare con gli articoli 1 e 67 della Costituzione: lo status del parlamentare, avendo il proprio fondamento nel principio di sovranità popolare, non può infatti essere limitato per disposizione di legge ordinaria, dal momento che il suo regime trova fondamento nella investitura popolare che ciascun parlamentare riceve attraverso le elezioni politiche."

Ai sensi del **comma 3**, la Commissione è convocata per la costituzione dell'ufficio di presidenza dai Presidenti delle due Camere entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti. L'**ufficio di presidenza** composto dal presidente, da 2 vicepresidenti e da 2 segretari è eletto dai componenti la Commissione medesima a scrutinio segreto. Nell'elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o va al ballottaggio il più anziano di età (**art. 2**, **comma 4**).

Elezione dell'ufficio di presidenza

La Commissione elegge i 2 vice presidenti e di 2 segretari con il sistema del voto limitato. Ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o va al ballottaggio il più anziano di età (art. 2, comma 5). Gli stessi criteri, in base al comma 6, si applicano in caso di elezioni suppletive.

L'articolo 4 della proposta richiama quanto già previsto dall'art. 82, secondo comma, Cost. in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Come di consueto, la proposta stabilisce ulteriori limitazioni, prevedendo che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (art. 4, commi 1-2).

Limiti

L'art. 133 c.p.p. prevede che se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Nelle materie attinenti all'inchiesta, la Commissione può acquisire copie di **atti e documenti** relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti in deroga all'articolo 329 c.p.p. che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Si riconosce altresì che l'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa (**art. 4, comma 3**).

L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente rispetto alla richiesta. Tuttavia, può ritardare - motivando il ritardo con apposito decreto e solo per ragioni di natura istruttoria -

Acquisizione di atti

la trasmissione degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per 30 giorni e può essere rinnovato, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto (art. 4, comma 4).

Il testo prevede la clausola che vincola la Commissione a mantenere l'eventuale regime di segretezza degli atti così trasmessi coperti da segreto; in ogni caso devono rimanere riservati i documenti relativi a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (art. 4, comma 5). Come di consueto, è inoltre riconosciuto alla Commissione il potere di stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad altri inchieste e istruttorie in corso (art. 4, comma 8).

Riservatezza degli atti trasmessi

Nell'espletamento dell'indagine, la Commissione ha la facoltà di acquisire anche dagli organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità dell'inchiesta (art. 4, comma 6).

Sugli atti e documenti raccolti non può essere opposto il segreto da parte di altre Commissioni di inchiesta (art. 4, comma 7).

Nel caso in cui la Commissione intenda svolgere accertamenti o acquisire documenti fuori del territorio dello Stato, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del capo II del titolo III del libro XI del codice di procedura penale, che reca le norme sulle rogatorie all'estero, nonché dei trattati internazionali (art. 4, comma 9).

In particolare, l'art. 727 c.p.p. prevede che le richieste di assistenza giudiziaria siano trasmesse al Ministro della giustizia, il quale provvede all'inoltro all'autorità estera entro 30 giorni dalla ricezione. Nei casi previsti dalle convenzioni internazionali, nonché in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, il Ministro dispone con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta. Decorsi 30 giorni senza che la richiesta sia stata inoltrata né sia stato adottato il decreto di diniego l'autorità giudiziaria provvede all'inoltro tramite l'agente diplomatico o consolare italiano informandone il Ministro. Nello stesso modo l'autorità giudiziaria procede in caso di urgenza, ferma restando in tal caso la facoltà del Ministro di adottare il decreto di diniego ai sensi del comma 2 prima della trasmissione all'autorità straniera da parte dell'agente diplomatico o consolare. Quando una convenzione internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta l'autorità giudiziaria ne trasmette copia al Ministro della giustizia e provvede all'inoltro decorso il termine di 10 giorni, entro il quale il Ministro può adottare il decreto di diniego ai sensi del

Ai sensi dell'art. 728 c.p.p. qualora la richiesta di assistenza abbia ad oggetto la citazione di una persona quest'ultima non può essere sottoposta a misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che si trattenga nel territorio dello Stato oltre 15 giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta o vi faccia volontariamente ritorno.

Ai sensi dell'art. 729 c.p.p. l'autorità giudiziaria procedente è vincolata, quanto all'utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria, al rispetto delle condizioni poste dallo Stato estero.

Gli artt. da 729-bis a 729-quinquies recano disposizioni concernenti l'acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere, l'audizione mediante videoconferenza e le squadre investigative comuni.

Per quanto concerne le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, la Testimonianze proposta richiama l'applicabilità degli artt. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale (art. 3, comma 1).

Gli articoli da 366 a 384-bis, collocati nel Libro II, Titolo III, Capo I, del codice penale, riguardano una serie di delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di atti legalmente dovuti (art. 366), alla simulazione di reato (art. 367), dalla calunnia e autocalunnia (artt. 368-9), dalla falsa testimonianza (art. 372) alla falsa perizia o interpretazione (artt. 373), dalla frode processuale (art. 374) all'intralcio alla giustizia (art. 377), dal favoreggiamento personale o reale (art. 378-9) alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (art. 379-bis). Si tratta di delitti che hanno come comune denominatore la tutela del corretto funzionamento della giustizia, quale bene di primaria importanza, e che sono generalmente definibili come reati di pericolo concreto, in quanto la condotta deve estrinsecarsi in azioni o omissioni idonee a porre concretamente in pericolo l'esatto svolgimento della funzione giurisdizionale.

Il provvedimento dispone la non opponibilità alla Commissione, limitatamente ai fatti oggetto di inchiesta, del **segreto d'ufficio, professionale e bancario**, precisando altresì che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato difensivo ex art. 103 c.p.p. Per il segreto di Stato trova applicazione la normativa dettata dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 (art. 3, comma 2).

Non opponibilità del segreto

Il segreto di Stato è attualmente disciplinato principalmente dalla legge di riforma dei servizi di informazione (L. 124/2007) e, in sede processuale, dagli artt. 202 e segg. c.p.p. Quest'ultimo, in particolare, prevede tra l'altro che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

Il segreto d'ufficio obbliga l'impiegato pubblico a non divulgare a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso (art. 15, DPR 3/1957). Tale disposizione non si applica nei confronti del personale non dirigenziale (D.Lgs. 165/2001, allegato A).

Parimenti, determinate categorie di persone (sacerdoti, medici, avvocati ecc.) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferime all'autorità giudiziaria ex art. 200 c.p.p.. Per quanto riguarda il segreto bancario, si applicano i principi in materia di trattamento dei dati personali, ora contenuti nel Regolamento UE 2016/679; l'art. 6 del Regolamento afferma che il trattamento dei dati personali (che comprende anche la loro comunicazione a terzi) è lecito in presenza del consenso dell'interessato, nonché quando è «necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte», come nel caso dei contratti bancari. In questa ultima ipotesi, gli istituti di credito possono comunicare a terzi i dati personali trattati purché abbiano preventivamente informato il cliente - al momento della conclusione del contratto - circa le categorie di possibili

destinatari della comunicazione (artt. 13 e 14 del Regolamento). I dati non potranno essere comunicati o diffusi a soggetti diversi da quelli indicati nell'informativa. La previsione della proposta

di legge, consente dunque, alla Commissione parlamentare di accedere ai dati bancari diversamente coperti da riservatezza.

L'articolo 5 della proposta di inchiesta prevede, come di consueto, che i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, siano tenuti all'obbligo del segreto, su tutti gli atti e i documenti che la Commissione ha acquisito ai fini Segreto interno dell'inchiesta e soggetti al regime di segretezza (comma 1). A differenza di quanto previsto generalmente in altre proposte di inchiesta parlamentare, si evidenzia sul punto che non viene specificato che l'obbligo del segreto vale anche anche dopo la cessazione

La violazione dell'obbligo del segreto e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto non integri un più grave reato (art. 5, commi 2 e 3).

Nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, l'art. 326 c.p.(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni, il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) che, violando i doveri del suo servizio o della sua funzione o, comunque, abusando della sua qualità, rivela o agevola la conoscenza di notizie di ufficio destinate alla segretezza; se l'agevolazione della rivelazione è solo colposa si applica la reclusione fino a un anno.

Il medesimo articolo 326 punisce gli stessi soggetti:

- con la reclusione da due a cinque anni, se violino il segreto d'ufficio per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale;
- con la reclusione fino a due anni, se la violazione è commessa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o per cagionare ad altri un danno ingiusto.

#### Organizzazione interna e copertura delle spese

La proposta demanda la disciplina dell'organizzazione delle attività e del funzionamento della Commissione ad un regolamento interno da approvare, prima dell'avvio delle attività di inchiesta. E' stabilito che ciascuna componente possa proporre modifiche regolamentari (art. 6, comma 1). Viene inoltre affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di disporre diversamente (art. 6, comma 2).

Regolamento

La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie, secondo quanto stabilito in materia dal regolamento interno della Commissione, in cui è fissato il tetto massimo delle collaborazioni (art.

Collaborazioni

Per l'espletamento delle funzioni della Commissione si prevede che essa fruisca di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dai Presidente delle Camere, d'intesa tra loro (art. 6, comma 4). E' compito della Commissione curare l'informatizzazione dei documenti acquisiti prodotti nel corso dell'attività (art. 6, comma 5).

funzionamento

Le spese per il funzionamento della Commissione sono determinate nella misura di 50.000 euro annui, a carico del bilancio interno della Camera, per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera (art. 6, comma 6).

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In base all'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

La materia, attenendo quindi all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, appare riconducibile alla disciplina degli "organi dello Stato", riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione all'esclusiva competenza legislativa statale.

## Rispetto degli altri principi costituzionali

Come già ricordato, l'articolo 82 Cost. stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.

Istituzione di Commissione d'inchiesta

In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge.

Per quanto riguarda la **nomina dei componenti**, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del regolamento Camera e l'articolo 25, comma 3, reg. Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un equale numero di nomi.

Nomina dei componenti

In alcuni casi, l'atto costitutivo della Commissione ha previsto espressamente che il Presidente sia nominato tra i parlamentari non appartenenti alla Commissione, dal Presidente dell'Assemblea ovvero d'intesa tra i Presidenti delle due Camere in caso di Commissione bicamerale.

I poteri inerenti alla organizzazione dei lavori sono quelli riguardanti la fissazione del Organizzazione programma dei lavori e l'istituzione di sottocommissioni nonché l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento interno. Al riguardo si rammenta che da tempo si è venuta formando la prassi secondo la quale le Commissioni d'inchiesta adottano un proprio regolamento, ferma restando l'applicabilità del regolamento della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione per quanto non espressamente previsto dal predetto regolamento interno.

e regolamento

La durata dei lavori della Commissione è stabilita dal relativo atto istitutivo, che fissa la data di presentazione della relazione finale (che è atto conclusivo dell'attività, anche se il termine assegnato alla Commissione non è ancora scaduto) o assegna un termine finale ai lavori stessi, a partire dalla costituzione o dall'insediamento della Commissione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

Durata dell'inchiesta

Si ricorda che le Commissioni istituite con atto non legislativo cessano comunque la propria attività con la fine della legislatura mentre quelle istituite con legge possono essere prorogate con una nuova legge.

L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce inoltre che la Poteri e limiti Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (c.d. principio del parallelismo).

I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase istruttoria delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può guindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione

può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testimoni renitenti.

In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le **convocazioni di testimoni** davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 - rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte di periti, interpreti o testimoni - e 372 – falsa testimonianza - del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle **limitazioni dei poteri della Commissione** stessa. In via generale si può affermare che **lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria**, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria.

Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari.

Rapporti con l'autorità giudiziaria

Si ricorda che nella legislatura in corso non sono ancora state istituite Commissioni di inchiesta. Lo scorso 1° febbraio è stata approvata in via definitiva la legge che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio. Ulteriori diverse proposte di inchiesta parlamentare sono in discussione sia alla Camera che al Senato.